



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 826 del 2020, proposto da Giuseppe Mazzara, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi (cod. fisc.:TDSNRC70D13B776U) del Foro di Avellino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Avellino, via Circumvallazione, n. 24, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Giordano Arsenio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del giudizio di inidoneità, nr. 378838/2-11 di prot., del 15 novembre 2019,

notificato in pari data, reso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 3700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato nella G.U., 4^a Serie Speciale, n. 23 del 22 marzo 2019;

b) di tutti gli atti, documenti e verbali, non conosciuti, redatti dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

c) ed ancora, ove e per quanto occorra, del bando di concorso nella parte in cui all'art. 10, comma 8, dispone che *“il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”*;

d) della graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lettera B, del suddetto bando, approvata con decreto nr. 29/6-8-1 CC di prot, del 29 novembre 2019, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a firma del Gen. C.A. Giovanni Nistri;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto del ricorrente ad essere ritenuto idoneo al servizio di carabiniere di cui al suindicato bando di concorso e dunque riammesso al concorso di cui trattasi, previo espletamento degli accertamenti residui e, se superati, delle prove successive;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, il cons. Concetta Anastasi;

1.Considerato che la relazione medica, depositata in data 24.6.2020, in adempimento all'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 3049 del 9.3.2020 ha accertato l'insussistenza, in capo al ricorrente, della causa sanitaria contemplata dall'impugnato provvedimento di esclusione;

2.Rilevato che il ricorso è stato notificato *ad almeno un controinteressato*, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria "*de qua*";

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva,

il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

3. Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina al ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi ed agli effetti di cui in parte motiva, frattanto sospendendo gli impugnati provvedimenti, per quanto di interesse.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 6 novembre 2020, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.